



FONDAZIONE  
PER LO SPORT  
DEL COMUNE DI  
REGGIO EMILIA

## Avviso pubblico per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia

Il Direttore

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Gestione del 1 aprile 2016;
- ✓ la Determinazione del Direttore N. 31 del 12/05/2016;
- ✓ l'art. 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 37 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, gli artt. 32, co 10, lett. b), 36, co 1, 60, co. 3, 166 e ss. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**comunica**

che dalla data odierna e **fino** alle **ore 13,00** del **10 giugno 2016** è possibile presentare la propria **offerta** per ottenere la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti a Reggio Emilia.

### 1. DURATA, VALORE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La durata della concessione è di **anni 1 (uno)** e cioè dal **1 luglio 2016** al **30 giugno 2017**.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà praticato il **maggior rialzo percentuale sul canone base annuo, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecentovirgolazerozero) (IVA esclusa)**, che il Concessionario dovrà versare alla Fondazione.

Condizione preliminare a pena di esclusione per poter partecipare alla presente procedura è che gli offerenti siano in regola con i pagamenti eventualmente dovuti nei confronti della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia, di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione e del Comune medesimo o abbiano firmato con tali soggetti un

piano di rientro per eventuali debiti. Ciò vale a pena di esclusione anche per i singoli partecipanti all'eventuale Raggruppamento, ove costituito.

## **2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare offerta:

1. società e associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano assunto una delle seguenti forme:
  - a. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  - b. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  - c. società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Detti soggetti sportivi devono aver ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 136/2004, risultando iscritti nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e debbono essere in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;

2. enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
3. società sportive professionistiche anche costituite in forma di società commerciale, in grado di documentare un'esperienza gestionale di impianti sportivi per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
4. imprese di Servizi costituite in forma individuale o collettiva (società commerciali o società cooperative). In tal caso le imprese erogatrici di servizi dovranno a pena di esclusione:
  - A. essere iscritte nel Registro delle Imprese, presso C.C.I.A.A., ex art. 24 D.P.R. 07.12.1995, n. 581;
  - B. documentare una esperienza di "*gestione di impianti sportivi*" per periodi continuativi pari ad almeno un anno;
  - C. fornire elenco dei periodi di "*gestione diretta di impianti sportivi*", specificandosi che non saranno ammesse alla gara imprese che abbiano un'esistenza in vita inferiore al triennio, che non siano state sin qui continuativamente operanti e che

abbiano avuto un fatturato medio annuo nell'ultimo biennio (2014-2015) inferiore a € 80.000;

- D. fornire indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa, suddiviso per qualifiche, tenendo nella dovuta considerazione che alla gara saranno ammesse esclusivamente imprese che negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) abbiano avuto in organico un numero minimo medio annuo di almeno 4 dipendenti (da documentare con DM relativo agli anni considerati).

A parità di offerte la concessione, ai sensi dell'art. 90, co. 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sarà affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

La qualifica di partecipante o sostenitore della Fondazione è ulteriore condizione preferenziale per l'affidamento, secondo quanto a sua volta desumibile dalla "Manifestazione di interesse" per la partecipazione alla "FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA", approvata con delibera n. 7 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014.

L'opzione preferenziale a favore delle società sportive è legata alla volontà di realizzare politiche in cui la concessione di impianti sia finalizzata alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale. A tale scopo tutte le società sportive partecipanti, a prescindere dalla loro natura giuridica, qualora risultino aggiudicatarie, saranno tenute a:

1. collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche), come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative. A tal fine i predetti individui dovranno essere associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali della società sportiva ed annualmente il Concessionario dovrà presentare documentazione validata dai Servizi Sociali o Educativi o dalle Circoscrizioni del Comune. A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psico-fisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità;

2. dare la propria disponibilità a realizzare la partecipazione attiva al Progetto “Sport e Comunità”, promosso dalla Fondazione (o altri in futuro), anche mediante adesione a piani di lavoro concordati con i Servizi sociali, educativi, culturali del Comune di Reggio Emilia e la cui realizzazione sia da essi validata;
3. dichiarare la propria disponibilità a supportare eventuali attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla Fondazione per lo Sport.

Nel caso di affidamento della Concessione a favore di enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali o ad imprese, oltre a dare la propria disponibilità a realizzare le finalità di cui ai punti 2 e 3, essi dovranno parimenti impegnarsi per iscritto ad assumersi i relativi costi di cui al punto 1 per prestazioni analoghe, e cioè per associare gratuitamente (pagandone la quota associativa annuale fino alla scadenza della presente concessione, presso società sportive da individuarsi territorialmente) fino ad un massimo di 3 (tre) soggetti segnalati dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Reggio Emilia.

### **3. ULTERIORI REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti che vorranno presentare offerta dovranno altresì allegare a pena di esclusione:

1. Relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso: dichiarazione attestante il possesso almeno delle seguenti attrezzature:
  - ✓ Trattorino tagliaerba raggio zero
  - ✓ Rigeneratrice semovente o riseminatrice
  - ✓ Rete livellatrice
  - ✓ Spandisabbia a traino
  - ✓ Rullo compressore per campi da calcio

Ove il concorrente ne sia sprovvisto in tutto o in parte, egli potrà dichiarare di volerne acquisire la disponibilità in caso di aggiudicazione, da utilizzare con risorse umane proprie.

E' ammessa per la cura e manutenzione del manto erboso la facoltà di avvalimento tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria “OS 24 Verde e arredo urbano”, o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito – a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo. In relazione a tale ipotesi si rimanda al successivo paragrafo “AVVALIMENTO”.

2. Dichiarazione esplicita di accettazione dell'accollo di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso e del programma minimo di lavori e manutenzioni che dovrà essere adottato, per garantirne la qualità del mantenimento, consistente almeno nei seguenti interventi:
  - a. manutenzione completa dell'impianto di irrigazione, comprensiva della sostituzione degli eventuali irrigatori che dovessero guastarsi;
  - b. dopo ogni partita sistemazione entro 24 ore delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura;
  - c. irrigazione del terreno di gioco nel periodo tra aprile e ottobre, almeno due volte alla settimana e comunque ogni volta che si renda necessario;
  - d. sfalcio, raccolta e conferimento in discarica dell'erba, nel periodo da aprile a ottobre almeno una volta a settimana e ogni altra volta si rendesse necessario;
  - e. semina di rinfitto nelle zone più colpite almeno due volte l'anno nel periodo di riposo dei campi e su richiesta del concedente ogni qual volta le condizioni dello stesso pregiudicassero lo svolgimento dell'attività sportiva;
  - f. diserbo selettivo ove necessario;
  - g. concimazione, almeno una volta nel corso della concessione entro il mese di marzo;
  - h. rullatura specie nel periodo invernale e primaverile ogni volta che si rendesse necessario;
  - i. segnatura con idonea vernice delle linee del campo;
  - j. stendimento di sabbia e torba su richiesta del concedente e comunque ogni volta che si rendesse necessario.
  
3. Dichiarazione di garanzia che l'offerente è in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane o tramite impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria "OG 11 Impianti tecnologici", o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche. In ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro le 24 ore successive al manifestarsi della necessità dell'intervento. In relazione a tale ipotesi si rimanda al successivo paragrafo "AVVALIMENTO".

I soggetti sportivi/le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare che non esistono a loro carico cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

#### **4 SPECIFICAZIONI RELATIVE ALL'USO**

Si specifica che:

- I. il calendario d'uso dell'intero impianto sarà determinato dalla Fondazione per lo Sport, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni;
- II. gli eventuali spazi vuoti della palestra Zavaroni "A" saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Fondazione per lo sport della volontà del loro utilizzo;
- III. nella piena disponibilità del Concessionario sono anche la Palestra "Zavaroni B", gli spazi degli uffici ed ogni altro spazio interno, purchè l'uso che il Concessionario ne faccia sia conforme alla destinazione dell'impianto;
- IV. l'uso del campo sportivo dell'impianto "Mirabello" di via Matteotti è limitato alle sole attività sportive e tra queste alla pratica del calcio, con esclusione anche occasionale del gioco del rugby o del football americano e di manifestazioni o eventi extrasportivi, con l'eccezione di cui ai punti VIII e IX;
- V. per la stagione sportiva 2016-17 l'utilizzo del terreno di gioco verrà limitato fino alla fine del mese di aprile 2017 allo svolgimento delle sole gare del "Campionato di calcio femminile di serie B", di altre eventuali squadre femminili cittadine, che vi vogliano disputare il proprio campionato, oltre ad una gara settimanale dei campionati minori di Reggiana 1919 (alternativamente Torneo Berretti o allievi) e da calendarizzare in settimane alternate rispetto a quella della Reggiana femminile;
- VI. nessuna attività di allenamento o scuola-calcio potrà essere svolta sull'intero terreno di gioco, area per destinazione compresa, salva eventuale rifinitura del pre-partita;
- VII. l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle partite di campionati di calcio femminile sarà gratuito;
- VIII. sarà consentito a parziale deroga di quanto stabilito al punto sub IV e solo compatibilmente con le condizioni del terreno di gioco nel corso della primavera 2017, a partire dalla seconda metà di aprile, lo svolgimento delle gare relative ai tornei cittadini, rimanendo sempre la calendarizzazione in capo alla Fondazione;
- IX. se debitamente richiesto sarà autorizzato, a partire dal 25 giugno e fino al 17 luglio 2016, lo svolgimento di manifestazioni musicali ed artistiche nell'impianto. Il predetto termine finale potrà eventualmente essere derogato di qualche giorno e non oltre una settimana a parere insindacabile del Direttore e comunque non oltre il termine utile per l'inizio dei lavori di rifacimento del manto di gioco in erba naturale. Tale intervento sarà a carico della Fondazione;
- X. fin qui è stato annunciato tramite "media" il possibile svolgimento di 2 concerti nelle date del 3 luglio e 15 luglio. Ai fini dello svolgimento di tali manifestazioni e di eventuali altre, di cui al precedente punto sub IX, l'impianto sarà concesso in uso e non in subconcessione. A tale proposito:
  1. non verrà concesso l'impianto a giornata, cioè dalle ore 00,00 alle ore 24,00, ma solo per fasce orarie all'interno di una giornata, necessarie per l'allestimento e lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, in ogni caso e per ogni attività nel rispetto del Regolamento per la disciplina di attività rumorose;

2. in conseguenza di ciò referente per la Fondazione durante lo svolgimento di tali manifestazioni rimane sempre e solo il Concessionario, che manterrà anche la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni, salvi gli obblighi stabiliti a carico di chi organizza tali manifestazioni, in particolare in materia di autorizzazioni d’esercizio e sicurezza;
3. il corrispettivo di concessione per l’uso dell’impianto a carico degli eventuali organizzatori di dette manifestazioni è quello fissato nelle tariffe (allegate al capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e va pagato al Concessionario. A tale proposito relativamente alle manifestazioni di cui al precedente punto sub IX), per ogni manifestazione va pagata la relativa tariffa. In conseguenza di ciò:
  - A. deve essere corrisposta una quota pari al 7% sugli introiti di **ogni singola manifestazione giornaliera**, al netto dei diritti erariali SIAE e dell’I.V.A.;
  - B. oltre al 7% sugli introiti, lo svolgimento di ogni manifestazione comporta il pagamento de:
    - a. l’illuminazione della tribuna e l’uso di corrente, la cui tariffa da corrispondere è di € 100 + IVA **a singola manifestazione giornaliera**;
    - b. la pulizia della tribuna, la cui tariffa da corrispondere è di € 105 a serata + IVA **a singola manifestazione giornaliera**. Ove tra una manifestazione e l’altra l’organizzatore decidesse di provvedere in proprio a disbrigare l’onere delle pulizie, il Concessionario, se liberato formalmente da quest’onere, non addebiterà il relativo costo;
    - c. l’eventuale uso della sala stampa, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00 + IVA **a singolo utilizzo**;
    - d. l’eventuale uso di spogliatoio aggiuntivo oltre ai primi due, la cui tariffa da corrispondere è di € 107,00 + IVA **a singola manifestazione giornaliera**;
    - e. nel caso di richiesta al Concessionario da parte dell’organizzatore della manifestazione di depositare tra una manifestazione e l’altra beni, strumenti, attrezzature, ove il primo vi aderisca, questi può richiedere che tale contratto sia disciplinato per iscritto secondo le norme stabilite in materia dal Codice Civile, in ogni caso esonerando preventivamente ed esplicitamente la Fondazione per qualunque evento a ciò collegato;
  - C. gli eventuali organizzatori delle manifestazioni ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’uso dell’impianto debbono impegnarsi per iscritto unitamente alla richiesta, conformemente presentata, a fornire immediatamente dopo l’evento al Concessionario ed in copia alla Fondazione i borderò SIAE relativi a ciascun evento a pagamento, ai fini del calcolo di quanto dovuto in termini tariffari. L’ammontare del dovuto per ogni singola manifestazione sarà determinato pertanto sommando al 7% sugli introiti della manifestazione, al netto dei diritti erariali SIAE e

dell'I.V.A. (punto A), le voci di cui ai precedenti punti Ba ed eventualmente di quelli ai punti Bb, Bc, Bd, Be, quest'ultime se fruite. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia dal Concessionario anche alla Fondazione e pagate dall'organizzatore dell'evento entro 30 giorni dall'emissione;

- D. come per tutti gli impianti, trattandosi di utilizzo occasionale, il Concessionario può richiedere il pagamento anticipato. In tal caso esso può essere forfettariamente e concordemente stimato in base alle prevendite, salvo conguaglio;
- E. in ogni caso a garanzia dei crediti derivanti dai precedenti punti sub 9 e 10, il **Concessionario** potrà pretendere dal richiedente in uso l'impianto la prestazione di una **fideiussione a prima richiesta** per un valore corrispondente a quello presunto, qui calcolabile in **€ 15.000 a singola manifestazione giornaliera**. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D. Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.
- Il richiedente in uso l'impianto sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Concessionario decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, fino a completa estinzione del debito garantito. La fideiussione, **a prima richiesta e con efficacia per almeno centottanta giorni dal 1 luglio 2016**, potrà prevedere:
- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
  - c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Concessionario;
  - d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- F. l'attività di somministrazione spetta al Concessionario. Se l'organizzatore dell'evento vuole fruire dei locali ad uso somministrazione di alimenti e bevande dovrà ottenerne la disponibilità dal Concessionario e munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie.



## 5 UTENZE

Si evidenzia che le utenze saranno integralmente a carico del Concessionario, che avrà l'onere di provvedere alla volturazione a proprio nome dei relativi contratti con decorrenza 1 luglio 2016, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

## 6 TARIFFE D'USO E GARANZIE DI PAGAMENTO DA PARTE DI TERZI

Nel caso di obbligazioni derivanti da manifestazioni extrasportive vale quanto detto sopra. Anche con riguardo all'utilizzo per attività sportive, la determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico delle Associazioni o Gruppi Sportivi, fruitori dell'impianto, sarà effettuata dal Concessionario con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso contenute nell'apposito Tariffario della Fondazione per lo Sport.

L'attuale tariffario, oltreché allegato al presente, è consultabile al seguente link:

[http://www.fondazione sport.it/allegati/TARIFFARIO %20AGG 1-4-16 160427011342.pdf](http://www.fondazione sport.it/allegati/TARIFFARIO_%20AGG_1-4-16_160427011342.pdf)

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 15 giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata.

La rinuncia va comunicata per iscritto alla Fondazione ed al Concessionario.

Anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo per attività sportive, il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto una fidejussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato.

La fideiussione dovrà essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione a prima richiesta dovrà riportare:

- ✓ l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, ove richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Fondazione l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

Il Concessionario invierà mensilmente il prospetto riepilogativo con l'indicazione della denominazione delle Società e Scuole che utilizzano gli spazi ed il numero delle persone presenti in tali circostanze.

## **7 CONDIZIONI D'USO**

Le norme che disciplinano la Concessione sono quelle contenute nell'allegato schema di "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", che dovrà essere restituito firmato in ogni pagina.

## **8 CANONE D'USO**

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare alla Fondazione un canone concessorio pari alla somma derivante dal rialzo percentuale praticato in sede di offerta sul canone base di € 2.500,00 (duemilacinquecentovirgolazerozero) (IVA esclusa), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11/2016 e 31/05/2017.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di invio della fattura emessa dal Concedente alle scadenze corrispondenti.

## **9 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA (artt. 93 e 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)**

### **Garanzia provvisoria**

Per poter partecipare alla gara, a pena d'esclusione l'offerta dovrà essere corredata da una "garanzia provvisoria", pari al 4 percento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Fondazione.

La garanzia fideiussoria a scelta del Concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

### **Garanzia definitiva**

Il concessionario, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Essa andrà integrata in ragione dello svolgimento di un maggior numero di manifestazioni rispetto a quelle indicate.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione della prestazione. La Fondazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, si procederà alla risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, nonché l'affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Concessionario può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia a prima richiesta dovrà riportare:

- ✓ l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- ✓ la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di

ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero competente. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla scadenza della concessione-contratto si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **10 ASSICURAZIONE**

Il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione-contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose.

## **11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, che assume durante la Concessione la veste legale di "gestore dell'impianto", avrà l'obbligo – relativamente alle risorse umane che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con pubblico – del possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni previste dalla L. 3 agosto 2007, n. 123, dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.

In conseguenza di ciò il Concessionario sarà tenuto a proprie spese a far frequentare al proprio personale, addetto alla conduzione dell'impianto, in ragione della diversa tipologia del medesimo, i corsi di primo soccorso e antincendio ed i relativi corsi di aggiornamento, nonché a fare sì che i medesimi siano muniti di ogni certificazione prevista dalla legge in ogni materia, ove sprovvisi.

## 12 DOCUMENTAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La prova delle modalità di costituzione, dell'iscrizione ai rispettivi Registri e le altre documentazioni richieste potranno essere alternativamente fornite mediante:

- a. certificazione;
- b. dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, cioè sottoscritta da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione, nel caso la sottoscrizione stessa sia apposta in presenza del dipendente della Fondazione addetto a ricevere detta dichiarazione, ovvero nel caso la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ;
- c. richiesta di acquisizione d'ufficio di documenti già in possesso della stazione concedente.

In quest'ultimo caso l'interessato deve dichiarare che le informazioni contenute negli atti di cui si richiede l'acquisizione d'ufficio non hanno subito modificazioni.

La documentazione definitiva in originale o in copia autenticata verrà richiesta solo all'aggiudicatario, procedendosi all'accertamento delle dichiarazioni e dei requisiti con modalità ordinarie, ove non disponibili procedure informatiche.

## 13 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

I soggetti che intendano partecipare alla gara possono presentare offerta in forma singola o riunita o consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, co 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono presentare offerta (**ALLEGATO A4**) anche soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, purché se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti (**ALLEGATO B2**) e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (**ALLEGATO A4**), da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.

Per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Le prestazioni di servizi principali sono quelle che attengono essenzialmente alla pulizia, custodia, sorveglianza, manutenzione dell'immobile, conduzione di impianti tecnologici, informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto, riscossione delle tariffe; quelle secondarie sono invece legate alla manutenzione, cura e ripristino del manto erboso.

In caso di Raggruppamento o Consorzio devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei soggetti che presentano offerta raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Concedente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, co 7, del D. Lgs. N. 50/2016 è vietato ai concorrenti:

- a. di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- b. di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi ed i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Il raggruppamento ed il consorzio sono tenuti ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48, co 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla prestazione del servizio ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa, se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, i soggetti partecipanti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti del Concedente.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire il pagamento diretto del canone di concessione a favore del Concedente da parte delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Concedente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Concedente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per tutto quanto qui non previsto si rimanda alla disciplina contenuta nell'art. 48, co. 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamento o Consorzio le certificazioni di cui ai punti 1) 2) e 3), 4A) del paragrafo sub 2 (denominato "SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" - pag. 2 e 3) dovranno essere possedute a seconda della tipologia - da ciascuna impresa/soggetto ed indicate nel mandato o nell'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, di cui all'ALLEGATO **A4**.

I requisiti di cui ai punti 4B, 4C sono riferiti ad almeno uno dei soggetti o delle imprese del raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 4D deve essere posseduto almeno dall'impresa che possiede i requisiti gestionali, di cui ai precedenti punti 4B E 4C, se mandataria.

Le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di non esistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione dovranno essere rese da tutti i soggetti/imprese facenti parte del raggruppamento nell'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, di cui all'ALLEGATO **A4**.

#### **14 AVVALIMENTO**

Il soggetto che intende presentare offerta, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle

capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il soggetto che intende presentare offerta e che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA richiesta all'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in alternativa al possesso della SOA, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Il soggetto che intende presentare offerta dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione del sopramenzionato articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente viene escluso e la fideiussione provvisoria escussa.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

La Fondazione verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto.

In tal caso la Fondazione imporrà all'aggiudicatario di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A seconda dell'importo della concessione posto a base di gara, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subconcessionaria nei limiti dei requisiti prestati.

La Fondazione eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione della concessione.



A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta nel corso della Concessione che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

#### **15 SUBAPPALTO**

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

Il concorrente, se intende avvalersi del subappalto o del cottimo, deve indicare i servizi che intende subappaltare.

#### **16 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di concessione, **previo obbligo sopralluogo all'impianto da concordarsi con la stazione concedente**, i soggetti partecipanti dovranno far pervenire apposito plico, **idoneamente sigillato**, contenente l'offerta e le documentazioni prescritte a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano, esclusivamente all'indirizzo:

***FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA***

***Via F.lli Manfredi, 12/d - 42124 Reggio Emilia***

**entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2016**

**sotto comminatoria di esclusione dalla gara**, intendendosi la Stazione concedente esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata.

La consegna a mano del plico è possibile in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l'indirizzo sopra indicato. In tale caso, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi, oltre la chiusura con ceralacca, una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, coperto da nastro adesivo, attestando l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

**Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i partecipanti dovranno concordarne le modalità con la stazione concedente, che rilascerà in copia un attestato, da allegare alla documentazione di gara. Tale attestato verrà rilasciato dalla Stazione concedente al termine dello stesso.**

Sul plico esterno dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

**Offerta per la concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via  
Matteotti a Reggio Emilia**

nonché:

- l'indicazione del mittente;
- la ragione sociale;
- la sede legale;
- n. di telefono, fax ed eventuale e-mail / indirizzo Pec
- Codice CIG: **Z5E19D7463**

Il plico deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate nei modi sopraindicati, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente di:

**Busta A** – Documentazione amministrativa;

**Busta B** – Offerta economica.

**Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti di cui alla Busta "A" e l'offerta economica di cui alla Busta "B" dovranno essere compilate in lingua italiana.**

Nel caso in cui le relative dichiarazioni, i documenti e l'offerta siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura in originale, oppure in copia autentica, ai sensi di legge, oppure in copia semplice autenticata ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., ovvero atto notorio ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i..

**BUSTA A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** (dicitura da riportare all'esterno della busta) controfirmata su tutti i lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione amministrativa:

- A. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, formulate completando in ogni loro parte gli ALLEGATI **A1** o **A2**, che sono da ritenersi parte integrante del presente Avviso, attestanti i requisiti generali e il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente o dal presente Avviso, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, non soggette ad**

autenticazione e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L'ALLEGATO **A4** va compilato secondo le modalità prescritte dal paragrafo sopraindicato e rubricato RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE E CONSORZI

- B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, FORMULATA COMPLETANDO IN OGNI SUA PARTE L' ALLEGATO **A3** - DICHIARAZIONE PROTOCOLLI INTESA E ANTIMAFIA**, qui richiamati, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, non soggetta ad autenticazione, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

#### SOCCORSO ISTRUTTORIO

*Ai sensi dell'art. 83, co. 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione concedente, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione concedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".*

*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte." (art. 95, co 15 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).*

*In esecuzione della delibera di Consiglio di Gestione N. 13 del 01/04/2016 la sanzione*

*prevista per l'inosservanza dell'articolo su citato comporta il pagamento della sanzione pecuniaria di € 12,50 (pari allo 0.5% dell'importo del servizio).*

- C. **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 93, co. 1, del D. Lgs. N. 50/16 s.m.i., **pari a Euro 100,00** da prestarsi con le modalità indicate nell'articolo citato.

A norma del co. 8 del medesimo art. 93 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del co. 4 del medesimo art. 93 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. la garanzia deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Cod. Civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione concedente.**

**N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo non ancora costituito.**

- D. **SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI ART. 89 D. LGS. 50/2016 e s.m.i.**

Il concorrente allega:

- a. una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., attestante l'avvalimento di impresa specializzata, provvista di attestazione SOA per la categoria corrispondente o comunque avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, con riferimento all'importo e alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche; in ogni caso l'intervento andrà garantito – a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento che lo ha determinato. In relazione a tale ipotesi allega dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria:
- ✓ attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - ✓ attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - ✓ con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- b. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e

a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

- E. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE IN OGNI PAGINA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE rilasciato dalla stazione concedente all'atto del sopralluogo obbligatorio;
- F. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (ALLEGATO A5) e scaricabile al link riportato al successivo art. 17;
- G. ATTESTATO EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO, rilasciato dalla stazione concedente al termine dello stesso.

**BUSTA B)** “OFFERTA ECONOMICA” con l'indicazione della gara cui si riferisce, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, deve contenere offerta redatta in lingua italiana, in competente bollo da € 16,00.

L'offerta va presentata conformemente al Modulo di offerta economica, allegato al presente Avviso (ALLEGATI **B1** o **B2**)

L'offerta economica, esclusivamente derivante dall'applicazione del rialzo unico percentuale (con l'eventuale indicazione massima di due decimali) offerto sul canone da corrispondere alla Fondazione, posto a base di gara, dovrà essere sottoscritta in modo chiaro e leggibile:

- a. dal titolare dell'impresa;
- b. dal rappresentante legale o da suo procuratore (allegare procura), se trattasi di Ente o società;
- c. dal titolare o dal rappresentante legale o da suo procuratore (allegare procura) della capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito;
- d. dai titolari o dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopra detta associazione e/o consorzio qualora, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito.

Si precisa che:

- a. non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche condizionate o espresse in modo indeterminato;
- b. in caso di discordanza tra il rialzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, **sarà ritenuto valido quello indicato in lettere (il rialzo, eventualmente con un massimo di due decimali, dovrà essere specificato in lettere anche nella parti decimali)**;
- c. **non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione;**

- d. la Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di **non procedere all'aggiudicazione della concessione;**
- e. nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo;
- f. nel caso di offerte uguali e valide si procederà nell'ordine secondo questi criteri:
  - ✓ la concessione, ai sensi dell'art. 90, co. 25 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, sarà affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
  - ✓ la qualifica di partecipante o sostenitore della Fondazione è ulteriore condizione preferenziale per l'affidamento;
  - ✓ si procederà per sorteggio;
- g. l'aggiudicatario su richiesta della stazione concedente è tenuto a fornire spiegazioni sull'ammontare dell'offerta, se questa appare anormalmente alta, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa;
- h. nel caso di offerta presentata da imprese non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;
- i. **in ogni caso il Concedente – in analogia a quanto disposto dall' art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 - potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente alta.**

Con l'importo finale globale offerto, derivante dall'applicazione del rialzo unico percentuale – espresso sia in cifre che in lettere – sull'importo a base di gara, il Concessionario, preso atto della potenziale redditività dell'impianto, dà atto di essere in grado di sostenere ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero ed ogni spesa in genere per eseguire il servizio secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché le spese generali e l'utile d'impresa e in genere ogni altra spesa pure se qui non menzionata, con esclusione della sola I.V.A.

A tal fine egli è unico responsabile della riscossione delle tariffe dovute dai fruitori dell'impianto, ove non ne segnali tempestivamente il ritardato o mancato pagamento alla Fondazione.

**E' pure integralmente a suo carico l'onere e la responsabilità di ogni mancata riscossione, per non aver preteso la prestazione preventiva delle garanzie a tutela delle obbligazioni vantate, specie per manifestazioni extrasportive, secondo quanto specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.**

A tal fine egli potrà pretendere dalla Fondazione che NEGHI L'AUTORIZZAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO AI SOGGETTI CHE SI RIFIUTINO DI PRESTARE LE IDONEE GARANZIE.

Resta salva la facoltà per la Fondazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica, oltre l'accertamento d'ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i..

Il Concedente in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

#### **17 MODALITA' OPERATIVE DI ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA ELABORATI TECNICI-AMMINISTRATIVI**

**Per partecipare alla gara è fatto obbligo di presa visione di tutta la documentazione di seguito elencata ed allegata all'avviso:**

1. modulo per presentazione documentazione amministrativa per associazioni sportive (A1);
2. modulo per presentazione documentazione amministrativa per altri soggetti (A2);
3. modulo dichiarazione antimafia e lavoro nero (A3);
4. modulo dichiarazione impegno a costituire ATI (A4);
5. modulo per presentazione offerta economica individuale (B1);
6. modulo per presentazione offerta economica raggruppamento temporaneo (B2);
7. attestato presa visione documenti di gara (A5);
8. tariffario.

e scaricabili sul sito della Fondazione al seguente link:

<http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=685>.

All'atto del sopralluogo obbligatorio il concorrente dovrà inoltre **ritirare copia del "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" e le planimetrie dell'impianto.** Il Capitolato dovrà essere sottoscritto in ogni pagina ed allegato alla busta "A".

#### **18 RICHIESTA CHIARIMENTI**

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Avviso ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti utilizzando:

e-mail: [fondazionesport@twcert.it](mailto:fondazionesport@twcert.it)

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: **mercoledì 8 giugno 2016 ore 13,00.**

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o PEC.

## **19    PROTOCOLLO ANTIMAFIA – PROTOCOLLO CONTRO IL LAVORO NERO**

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo dei requisiti prescritti. In particolare, le clausole contenute nei Protocolli sopra richiamati saranno vincolanti nei confronti del contraente in base a quanto disposto dall'art. 1341, comma 1, del Codice Civile.

## **20    CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Il conferimento della concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto.

La Fondazione, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Fondazione. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Fondazione prima dell'attivazione della concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente bando.

## **21    SEDUTA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Al fine di individuare il soggetto aggiudicatario in via provvisoria, la relativa procedura verrà esperita in seduta pubblica il giorno **lunedì 13 giugno 2016 ore 10,30** presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi n. 12/d - Reggio Emilia.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati.

**L'aggiudicazione definitiva, resterà subordinata alle verifiche connesse con la congruità dell'offerta e con la relativa documentazione, che deve essere prodotta nella busta "A".**



L'aggiudicazione definitiva della concessione avverrà mediante Determinazione del Direttore e sarà comunicata all'impresa mediante fax o Pec.

Successivamente, l'aggiudicatario verrà invitato a presentarsi per la sottoscrizione del contratto.

Le spese inerenti la sottoscrizione sono a carico del Concessionario

**Termine di validità dell'offerta:** l'offerta è valida per **180 giorni** dalla data della presentazione dell'offerta.

## **22 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'AGGIUDICATARIO**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, entro il termine stabilito da questa Fondazione, pena decadenza dell'aggiudicazione, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia a comprova di quanto dichiarato in sede di gara, nonché quella eventualmente necessaria all'attività di inizio della concessione.

In particolare prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà:

- **prestare cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/16 e s.m.i., **che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione concedente;**
- **stipulare ai sensi della normativa vigente, polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose.

**L'aggiudicatario è obbligato a stipulare nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività tale da non lasciare il rischio scoperto, qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.**

## **23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, il Codice Identificativo di Gara (Z5E19D7463).

## **24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Avviso e verranno conservati

sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del trattamento dott. Domenico Savino, che è anche Responsabile del procedimento, – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta elettronica: domenico.savino@municipio.re.it.

**L'aggiudicatario ha l'obbligo di:**

- ✓ inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- ✓ comunicare tempestivamente alla stazione concedente ogni eventuale variazione dei dati riportati negli eventuali certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;
- ✓ è esclusa la competenza arbitrale.

**Ai sensi dell'art. 216, co. 11, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è a carico dell'aggiudicatario il rimborso delle spese per la pubblicazione del presente Avviso sul GURI entro 60 giorni dall'aggiudicazione.**

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

## 25 PROCEDURE DI RICORSO

Contro il presente Avviso, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente è competente il Foro di Reggio Emilia

Per eventuali informazioni si prega di contattare il seguente numero: 0522-456.698, dott. Domenico Savino. In caso di assenza dello stesso ci si può rivolgere a Monica Rasori - 0522/456.473.

Reggio Emilia, 23 maggio 2016

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Domenico Savino**